

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 528

**Deliberazione Consiglio regionale n. 1/2019 - Piano sociale regionale "Prendersi cura, un bene comune".
Misure urgenti per il sostegno all'accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia per donne in difficoltà . Determinazione dei parametri per la definizione delle relative tariffe/rette minime, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. i) della l.r. 11/2016.**

OGGETTO: Deliberazione Consiglio regionale n. 1/2019 - Piano sociale regionale “Prendersi cura, un bene comune”. Misure urgenti per il sostegno all’accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia per donne in difficoltà. Determinazione dei parametri per la definizione delle relative tariffe/rette minime, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. i) della l.r. 11/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l’art. 8, comma 3, lett. f), che assegna alle Regioni la “definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5”;
- il decreto legislativo. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- le “Linee di indirizzo nazionali per l’accoglienza nei servizi residenziali per minore nni” approvate in sede di conferenza unificata Stato-Regioni con repertorio atti n. 172 del 14 dicembre 2017;
- la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, ed in particolare:

- ✓ *l'art.22 comma 2, lettera f) che dispone: "La Regione e gli enti locali, secondo le modalità indicate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 46, assicurano un omogeneo livello di prestazioni attraverso: [...omissis...] le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;*
- ✓ *l'art. 33 comma 2, lettera i) che dispone: "La Regione, in particolare: [...omissis...] stabilisce i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni";*
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge di Stabilità regionale 2021"
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2004, n. 1305 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003";
- la deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2017, n. 884 "L.r. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.";
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 "Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune";
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta Regionale 06 luglio 2021 n. 431;

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 112";
- la deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 207 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., tra i capitoli di spesa: U0000C12520, U0000E61913, U0000H41918, U0000T11436, U0000T15404 e U0000T17405";
- la circolare del Direttore generale prot. n.278021 del 30 marzo 2021 sulle modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021 n. – 2023;

RICHIAMATO il Piano sociale regionale "Prendersi cura, un bene comune" che prevede, tra l'altro :
"Attraverso l'istituto dell'accreditamento e la definizione pubblica delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate, la Regione Lazio intende garantire l'offerta dei servizi dando garanzia e certezza ai cittadini e alle cittadine di un buon livello qualitativo dei servizi e della loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale." ed, in particolare, nella sezione Cittadini e cittadine in crescita *"Saranno infine adottate misure per rendere esplicita la peculiarità della condizione dei nuclei mamma-bambino in situazioni di rischio di esclusione sociale. [...omissis...] Saranno inoltre riviste le attuali regole sul sistema di accreditamento delle strutture, prevedendo sostegni finanziari coerenti con i costi dei servizi per l'intero nucleo";*

CONSIDERATO che

- a seguito del monitoraggio effettuato dalla Regione, anche tramite il confronto con il terzo settore di riferimento, sui servizi residenziali che accolgono bambine/i e ragazze/i nella Regione Lazio, è emerso un avvenuto mutamento della tipologia dei bisogni manifestati dai nuclei mamma/bambino per i quali è necessaria l'accoglienza presso le Case Famiglia, che, accanto a difficoltà di tipo economico, lavorativo o abitativo, in molte situazioni necessitano di una presa in carico complessiva a supporto alle capacità genitoriali e di azioni di sostegno socio-educativo e affettivo per un corretto svolgimento delle funzioni di cura, accudimento e tutela dei figli;
- è stata rilevata, inoltre, in ragione della peculiarità di questa tipologia di utenza, una evidente disomogeneità territoriale nell'organizzazione, nelle prestazioni e nella relativa articolazione dei costi delle strutture che accolgono tali nuclei;

- i dati statistici nazionali sui provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale disposti dall'autorità giudiziaria indicano che i nuclei monogenitoriali sono generalmente i più esposti al rischio di allontanamento dei minori, proprio a motivo delle maggiori difficoltà che le mamme sole – soprattutto se molto giovani - si trovano ad affrontare per la propria emancipazione ed inclusione, e che è particolarmente indicato un investimento sociale nei servizi di accoglienza e accompagnamento a loro rivolti;
- l'accoglienza dei nuclei monogenitoriali rappresenta, quindi, un presidio fondamentale per la prevenzione del disagio sociale dei più fragili tra i bambini e le donne e, nello stesso tempo, offre la possibilità più efficace di impiego di dispositivi di supporto per la tutela ed il reinserimento nel tessuto sociale del nucleo stesso;
- a fronte del cambiamento nel profilo di bisogno dei nuclei monogenitoriali accolti nelle strutture identificate nella sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004, è importante ed urgente una revisione dell'organizzazione delle regole di accesso, delle prestazioni, e del personale necessario, prevedendo sostegni finanziari coerenti con i reali costi dei servizi per l'intero nucleo, nonché l'organizzazione di specifici percorsi di aggiornamento e formazione per la crescita professionale degli operatori impegnati nel servizio, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ed in vista di una maggior omogeneità delle prestazioni rese su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO CHE l'aumento del disagio sociale, acuito dalle condizioni determinate dalla pandemia Covid 19, ha aumentato inevitabilmente le difficoltà per le genitorialità fragili di affrontare condizioni crescenti di disagio sociale;

il già difficile inserimento lavorativo delle donne accolte con le/i propri/e figli/e nelle strutture Case Famiglia è reso ancora più complicato dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, che ha comportato il prolungamento del tempo di accoglienza del nucleo nella struttura e un significativo aumento dell'impegno di personale dedicato ai percorsi di autonomia dei nuclei accolti;

RITENUTO necessario sostenere il bisogno identificato soprattutto nelle Case Famiglia che accolgono i nuclei mamma/bambino nelle strutture disciplinate alla sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004;

RITENUTO pertanto necessario sostenere economicamente i distretti socio sanitari per affrontare il maggiore bisogno di risorse dovuto all'aumento di emergenze sociali, incrementando con urgenza i fondi agli enti locali per far fronte alle necessità generate dalle maggiori esigenze delle case in argomento;

PRESO ATTO

che la programmazione degli interventi per i nuclei già accolti nelle strutture, avvenuta sulla base della definizione del Piano personalizzato di cui al punto V.A.3.2 della DGR 1305/2004, nel quale al momento dell'ingresso nella casa famiglia vengono indicati, in particolare, i tempi di attuazione degli interventi, la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell'attuazione dell'intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni socio assistenziali che la

struttura deve fornire, ed ogni altro intervento necessario a conseguire i risultati attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento della donna destinataria del servizio, è stata messa in grave crisi dalle conseguenze socio economiche sanitarie della pandemia che ha di fatto reso imprevedibili nel medio lungo periodo le possibilità di reintegro del nucleo mamma/bambino nella società, così come era possibile nel periodo pre- pandemia;

che di conseguenza anche la previsione dei costi del servizio da parte dei distretti sociosanitari, basata sullo stesso PAI, ha risentito inevitabilmente della crisi pandemica, aggravando in maniera non più sostenibile il carico finanziario dei comuni che hanno la responsabilità e la tutela del nucleo e, quindi, si è reso urgente l'intervento di sostegno regionale per la misura specifica, almeno in una fase transitoria;

VALUTATO di finalizzare alla misura dell'accoglienza per le mamme/bambini nelle strutture Case Famiglia alla sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004, complessivi euro 2.000.000,00 a favore dei distretti socio sanitari;

STABILITO che al fine del riparto sarà usato il criterio del numero dei nuclei monogenitoriali accolti al 31 dicembre 2020, quale ultimo dato certo disponibile, per come indicato dai distretti nell'ambito del monitoraggio annuale;

PRESO ATTO delle note conclusive del percorso di confronto con le parti sociali CGIL, CISL, UIL del 15 giugno 2021 e di Acgisolarietà Lazio; Confcooperative Federsolidarietà Lazio; Confcooperative Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio, Rete Mam&Co Lazio, Forum Terzo settore Lazio dell'8 luglio 2021;

RICHIAMATA per analogia la citata D.G.R. n. 884/2017, con la quale sono stati indicati i seguenti elementi di calcolo per la definizione della tariffa/retta delle strutture di accoglienza per minori che hanno caratteristiche organizzative e strutturali omogenee a quelle necessarie per l'accoglienza dei nuclei mamma/ bambino quanto a elementi sostanziali e pertanto i parametri ivi previsti possono essere utilmente indicati per la quantificazione dei costi minimi per la definizione della tariffa/ retta unitaria per ciascun componente del nucleo, e precisamente:

- a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
- b) il calcolo del tasso di occupazione;
- c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
- d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
- e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;
- f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi confluita nella Autorità Nazionale Anticorruzione;

- g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale;

RITENUTO che tali elementi possano essere utilizzati, per analogia, per la quantificazione dei costi minimi necessari alla definizione della tariffa/retta giornaliera per ciascun componente della diade mamma/bambino e, conseguentemente, di fissare in € 83 la tariffa minima sulla base del modello di calcolo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire che la retta così quantificata deve essere corrisposta pro capite per ogni componente del nucleo superiore fino al raggiungimento del numero massimo di persone accoglibili secondo la normativa al momento vigente, comprendendo quindi anche i bambini fino a tre anni e per tutta la durata della permanenza nella struttura della donna con il/la bambino/a, prevista sulla base del Piano Personalizzato;

di stabilire che, per i bambini fino a tre anni, che fossero sovranumerari rispetto al numero massimo relativo alla determinazione della capienza complessiva, previsto dalla normativa, non si possono applicare tariffe/ rette inferiori al 50% della tariffa/ retta per la madre;

di stabilire che al compimento del terzo anno il bambino va considerato ai fini della retta e della determinazione della capienza massima della Casa Famiglia come un adulto;

RITENUTO altresì di

1. finalizzare € 2.000.000,00 sul capitolo di bilancio U0000H41918, esercizio finanziario 2021, ad integrazione delle risorse erogate in favore dei distretti socioassistenziali per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), relativi al "sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare";
2. dare attuazione alla legge regionale 10 agosto 2016, n.11, art. 33, comma 2, lett. i), individuando quali parametri per la definizione dei costi minimi necessari alla definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei nuclei mamma/bambino/a nelle Case-Famiglia di cui alla sezione V della D.G.R. n. 1305/2004 quelli definiti dalla D.G.R. 884/2017, e precisamente:
 - a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - b) il calcolo del tasso di occupazione;
 - c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
 - d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
 - e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;

- f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
- g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale

e fissando, conseguentemente, in € 83 la tariffa minima sulla base del modello di calcolo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. stabilire che, al fine di garantire gli standard previsti dalla normativa e dai rapporti contrattuali collettivi che assicurano qualità omogenea di servizio ai nuclei mamma/bambino/a, i Comuni o gli enti locali con funzioni associate, non possano applicare tariffe/rette inferiori a quelle derivanti dal calcolo dei parametri sopra indicati per la permanenza del nucleo mamma/bambino/a nelle suddette strutture di accoglienza;
4. stabilire che i Comuni debbano prevedere l'adeguamento delle tariffe/rette applicate a quella minima stabilita dalla presente deliberazione a valere dal 1 settembre 2021;
5. di utilizzare quale criterio di riparto delle suddette risorse per l'annualità 2021, il numero effettivo dei nuclei mamma/bambino accolti in struttura residenziale Casa Famiglia di cui alla sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004 per ciascun distretto sociosanitario, alla data del 31 dicembre 2020

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di sostenere i distretti socio sanitari nell'affrontare il maggiore bisogno di risorse, identificato soprattutto nelle maggiori necessità delle Case Famiglia che accolgono i nuclei mamma/bambino nelle strutture disciplinate alla sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004, necessità dovute all'aumento di emergenze sociali;
2. di finalizzare € 2.000.000,00 sul capitolo di bilancio U0000H41918, esercizio finanziario 2021, ad integrazione delle risorse erogate in favore dei distretti socioassistenziali per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relativi al "sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare";
3. di dare attuazione alla legge regionale 10 agosto 2016, n.11, art. 33, comma 2, lett. i) individuando quali parametri per la definizione dei costi minimi necessari alla definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case-famiglia di cui alla sezione V della D.G.R. n. 1305/2004 quelli definiti dalla D.G.R. 884/2017, e in particolare:

- a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
 - b) il calcolo del tasso di occupazione;
 - c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
 - d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
 - e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;
 - f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
 - g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale
- e fissando, conseguentemente, in € 83 la tariffa minima sulla base del modello di calcolo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che la retta così quantificata deve essere corrisposta pro capite per ogni componente del nucleo superiore fino al raggiungimento del numero massimo di persone accoglibili secondo la normativa al momento vigente, comprendendo quindi anche i bambini fino a tre anni e per tutta la durata della permanenza nella struttura della donna con il/la bambino/a, prevista sulla base del Piano Personalizzato;
 5. di stabilire che, per i bambini fino a tre anni, che fossero sovranumerari rispetto al numero massimo relativo alla determinazione della capienza complessiva, previsto dalla normativa, non si possono applicare tariffe/ rette inferiore al 50% della tariffa/ retta per la madre;
 6. di stabilire che al compimento del terzo anno il bambino va considerato ai fini della retta e della determinazione della capienza massima della Casa Famiglia come un adulto;
 7. di stabilire che, al fine di garantire gli standard previsti dalla normativa e dai rapporti contrattuali collettivi che assicurano qualità omogenea di servizio ai nuclei mamma/bambino, i Comuni o gli enti locali con funzioni associate, non possano applicare tariffe/rette inferiori a quelle derivanti dal calcolo dei parametri sopra indicati per la permanenza del nucleo mamma/bambino nelle suddette strutture di accoglienza;
 8. stabilire che i Comuni debbano prevedere l'adeguamento delle tariffe/rette applicate a quella minima stabilita dalla presente deliberazione a valere dal 1 settembre 2021;
 9. di utilizzare quale criterio di riparto delle suddette risorse per l'annualità 2021, il numero effettivo dei nuclei mamma/bambino accolti in struttura residenziale Casa Famiglia di cui alla sezione V.B.1 della D.G.R. 1305/2004 per ciascun distretto sociosanitario, alla data del 31 dicembre 2020

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it/politichesociali

Allegato a)

NOTA METODOLOGICA per la definizione del costo medio di funzionamento della giornata di accoglienza in una casa-famiglia per donne in difficoltà, anche con figli minori.

Il modello di calcolo valorizza a costi *standard* i requisiti minimi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1305/2004 e s.m.i. per la gestione di una casa-famiglia per donne in difficoltà, anche con figli minori.

In primo luogo, sono state individuate le ore minime giornaliere per l'educatore professionale e per il responsabile della struttura.

Ogni giorno è prevista la presenza dell'educatore professionale durante le ore diurne e del responsabile di struttura. Sono state pertanto previste almeno 15 ore al giorno di presenza dell'educatore professionale e 3 ore di presenza del responsabile della struttura. Su base annua, saranno pertanto necessarie almeno 5.475 ore di educatore professionale e 1.095 ore di responsabile di struttura (*cf.* tabella 1).

Tabella 1

Requisiti minimi organizzativi	ore/uomo/die	ore/uomo/anno
Almeno un educatore nelle ore diurne	15	5.475
Responsabile di struttura	3	1.095

Le ore del personale sono state valorizzate applicando il costo medio orario dei dipendenti a tempo indeterminato che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, del 28 marzo 2019 sottoscritto da una parte da CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' e dall'altra da FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS. /Decreto-Direttoriale MLPS -n-7-2020 (*cf.* Tabella n 2).

Tabella 2

Costo medio orario	€/ora
Educatore professionale (categoria d2)	22.54 €
Responsabile di struttura (categoria e1)	24.07€

Il costo del personale, pertanto, viene rappresentato nella seguente tabella n.3.

Tabella 3

Requisiti minimi organizzativi	Ore annue	Costo orario	Costo annuale
Educatore professionale	5.475	22,54 €	123.406,50€
Responsabile di struttura	1.095	24,07€	26.356,65 €
		Tot.	149.763,15 €

E' stato poi calcolato il costo della reperibilità notturna, previsto dalla DGR 1305 per il responsabile della struttura. Le ore notturne sono $(8765-5475)= 3.285$ all'anno. L'importo orario della reperibilità previsto dal contratto collettivo è di euro 1,55, che verrà riconosciuto al responsabile o ad un operatore alternativo, non potendo essere riconosciuto in via esclusiva alla stessa persona tutte le notti, per espressa previsione del CCNL. Il costo totale annuo della reperibilità è pertanto di euro $(1,55*3285)=$ euro **5.091,75**.

Il costo del personale complessivo, integrato della componente da riconoscere per l'indennità di reperibilità notturna, è dunque di **euro 154.592,10**.

Successivamente è stato calcolato il costo del vitto, valorizzando il numero di giornate annue di una struttura da 8 persone. Le giornate erogabili (8 persone per 365 giorni, ossia 2.920) sono state moltiplicate per il costo *standard* della giornata alimentare, pari a 9,40 € (*cfr.* tabella n. 4).

Tabella 4

Posti	Numero di giornate	Costo giornata alimentare	Costo Vitto
8	2.920	9,40 €	27.448,00 €

Il calcolo dei costi generali e degli ulteriori oneri di gestione (oneri amministrativi, automezzo, immobile, ammortamenti, consulenze, supervisione e formazione, lavaggio biancheria e pulizie, utenze, *consumables* etc.) è stato calcolato ipotizzando che i costi del personale rappresentino il 65% dei costi totali. Dai costi totali così stimati sono stati sottratti i costi del personale ed i costi del vitto $(237.834,00 € - 154.592,10 - 27.448,00 € = 55.793,90 €)$.

Il totale dei costi per la gestione di una casa-famiglia per donne in difficoltà, pertanto, viene rappresentato nella seguente tabella n. 5

Costo	Euro
Personale	154.592,10 €
Vitto	27.448,00 €
Costi generali e ulteriori oneri di gestione	55.793,90 €
Totale	237.834,00 €

Il totale dei costi stimato come sopra descritto è stato poi suddiviso per il numero medio di giornate annue di servizio per una casa famiglia, considerando un tasso medio di occupazione dei posti pari al 98% $(8 \text{ posti} \times 365 \times 98\% = 2862 \text{ giornate})$; il costo medio arrotondato all'unità risultante, per persona/die, è di 83,00 euro.

Tale costo minimo è calcolato per ogni persona accolta, indipendentemente che sia madre o figlia/o, che occupa uno degli 8 posti autorizzati. Per i bambini di età fino a 3 anni, si stima che:

- Se il numero delle persone complessivamente accolte, compresi i bambini minori di tre anni, non è superiore a 8, il bimbo concorre ai costi complessivi della gestione per come sopra determinati, per cui la retta verrà corrisposta al 100%;
- Se il bambino minore di tre anni è in sovrannumero rispetto agli 8 posti per cui è disposta l'autorizzazione al funzionamento e sui quali sono calcolati i costi di gestione, si stima un

aumento dei costi complessivi di gestione pari al 50% di un ospite ordinario (dunque un costo individuale giornaliero arrotondato di euro 41,00).

Tale costo minimo, stimato secondo il metodo di calcolo sopra esposto, garantisce il funzionamento del servizio in modo ordinario.

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Qualora nell'ambito della valutazione del bisogno assistenziale del nucleo inviato all'accoglienza in una casa famiglia, si rilevi la necessità di prestazioni integrative socioassistenziali e socioeducative rispetto ai requisiti minimi previsti dalla DGR 1305/2004, quali ad esempio mediazione culturale, consulenza psicologica e psicopedagogica, sostegno legale, ecc., il piano personalizzato potrà prevederne l'erogazione, nella misura massima di 40 ore mensili per ogni nucleo, che saranno remunerate in aggiunta secondo la misura standard di 23,00 euro per ogni ora.